



**TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE ESECUZIONI**



Letti gli atti della procedura esecutiva iscritta al n. RGE 3/2018;

Vista la istanza di sospensione ex art.624 bis c.p.c. formulata dal creditore procedente;

Rilevato che non vi sono altri creditori intervenuti che possono promuovere i singoli atti;

Ritenuto che la conseguente declaratoria di sospensione non richieda, in ragione del peculiare atteggiarsi del principio del contraddittorio nel processo esecutivo, la preventiva audizione del debitore;

DISPONE

La sospensione della procedura esecutiva per la durata di mesi sei a far data dal 27/01/2022, in conformità alla istanza di parte creditrice.

Manda la cancelleria per la comunicazione ai nominati ausiliari, disponendo che non diano ulteriore corso all'incarico conferito.

Pisa, 27/01/2022



Il G.E.

Dott. Marco Zinna

